



PSR14-20
Campania



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



a cura del GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA

in collaborazione con  Sviluppo Campania

RUP E DEC SECONDO IL CODICE APPALTI: COMPITI E DIFFERENZE

(Fonte: *BibLus*) Il responsabile unico del progetto e il direttore dell'esecuzione, sono due figure importanti secondo il codice dei contratti pubblici. Vengono nominati in fasi diverse dell'appalto e ricoprono ruoli differenti. In alcuni casi possono anche coincidere.

DEC e RUP: chi sono?

Una delle principali novità del nuovo codice appalti riguarda la figura del RUP. Al di là del cambio nome, da responsabile unico del procedimento a responsabile unico del progetto, la figura assume una veste diversa: adesso si parla di un vero e proprio **project manager**. Ha un ruolo chiave all'interno dell'appalto che abbraccia tutte le fasi, dalla progettazione fino all'esecuzione. Il RUP, di norma, svolge i compiti del DEC (direttore dell'esecuzione), ad eccezione dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32 del codice. Il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse dell'esecuzione del contratto anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

Quando il RUP può coincidere con il DEC?

Secondo l'articolo 114, comma 7 del nuovo codice, per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al **coordinamento**, alla **direzione** e al **controllo tecnico contabile e amministrativo** dell'esecuzione del contratto,

assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Quindi, **RUP e DEC possono coincidere dato che il RUP può essere direttore dell'esecuzione del contratto.**

Il D.Lgs. 36/2023 delinea alcuni casi in cui il **RUP non può coincidere con il direttore dell'esecuzione**. Tra cui, prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice; interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; ragioni che riguardano l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

RUP e direttore lavori

Il rapporto tra il responsabile unico del progetto e il direttore dei lavori è di **stretta collaborazione**, ma con ruoli e responsabilità distinti. Il D.L. opera in piena autonomia nell'esecuzione dei contratti, coordinando e supervisionando l'attività dell'ufficio di direzione dei lavori. Tuttavia, è tenuto a rispettare le disposizioni impartite dal RUP, che a sua volta ha il compito di controllare la **qualità** delle prestazioni complessive dell'appalto. Il D.L. svolge molteplici attività, tra le quali l'accettazione dei materiali e l'emissione di ordini di servizio relativi agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Inoltre si occupa di verificare la corretta esecuzione dei lavori, il rispetto dei tempi e delle normative, nonché di

compilare documenti contabili per monitorare la spesa legata all'opera. Il **RUP**, d'altro canto, è responsabile della direzione generale dell'appalto e ha il potere di impartire istruzioni al D.L. per garantire la regolarità dei lavori. Inoltre, è il destinatario delle comunicazioni formali riguardanti l'avanzamento dei lavori e le eventuali problematiche riscontrate durante l'esecuzione. Quindi, il D.L. svolge un ruolo operativo diretto sulla gestione tecnica ed economica dei lavori, mentre il RUP ha un ruolo di supervisione e **controllo** sull'intero processo contrattuale.

Le principali **differenze tra il RUP e il DEC** si possono così riassumere. Il RUP è una figura centrale che opera lungo tutto il ciclo di vita dell'appalto pubblico, dalla fase di programmazione e progettazione fino alla fase di esecuzione del contratto.

Il ruolo del DEC, invece, è focalizzato specificamente sulla fase di esecuzione del contratto. Opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse dell'esecuzione del contratto. I suoi compiti specifici includono la presentazione periodica di rapporti al RUP sull'andamento delle attività, la proposta di modifiche e varianti, la gestione delle contestazioni tecniche che possono influire sull'esecuzione del contratto.

In sintesi, mentre il RUP ha un ruolo più ampio e interviene in tutte le fasi dell'appalto, garantendo la regolarità e la qualità del processo complessivo, il DEC si concentra sull'esecuzione tecnica del contratto, assicurando che le prestazioni siano conformi ai requisiti contrattuali e alle normative vigenti.

Contratti a titolo gratuito gli adempimenti delle stazioni appaltanti

L'esclusione dal Codice non è incondizionata, si devono applicare i principi generali anche di matrice europea di legalità, trasparenza, e concorrenza.

(Fonte: ANAC) L'esclusione dei contratti a titolo gratuito dalla disciplina del Codice dei contratti riconosce la centralità della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti ad agire anche in autonomia negoziale e l'importanza della razionalizzazione delle procedure di gara. Deve restare comunque alta la soglia di attenzione circa i requisiti che deve possedere l'operatore economico che si trova a contrarre, seppure senza oneri per la stazione appaltante, con la pubblica amministrazione e che dovranno essere dalla stessa debitamente verificati.

Nel **Comunicato del 5 giugno 2024**, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha affermato che la previsione di esclusione dall'ambito di applicazione codicistico degli affidamenti dei contratti a titolo gratuito non può dirsi incondizionata, dovendo trovare, comunque, applicazione i principi generali, anche di matrice europea, che regolano l'operato delle stazioni appaltanti nel settore dell'evidenza pubblica e dell'utilizzo di risorse pubbliche. Oltre all'esplicito richiamo in merito all'attuazione dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, Anac riafferma



che devono trovare applicazione sia i principi di legalità, trasparenza, e concorrenza - desumibili dal Codice dei contratti - sia i principi generali regolatori dell'attività amministrativa - previsti dalla legge generale sul procedimento amministrativo (l. 241/1990) - ivi compreso l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti stessi.

La stazione appaltante è, pertanto, tenuta a esplicitare le ragioni dell'affidamento e a dare conto delle verifiche effettuate ex ante sui requisiti che attengono alle qualità del soggetto affidatario e alla validità del servizio offerto.

La non assoggettabilità al Codice dei contratti gratuiti comporta l'impossibilità di applicare direttamente le regole della trasparenza.

Al fine di garantirla, comunque, la stazione appaltante è chiamata alla pubblicazione in 'Amministrazione trasparente' sottosezione 'Bandi di gara e contratti' delle informazioni minime sull'affidamento in merito alla struttura proponente, all'oggetto dell'accordo/affidamento, all'indicazione dell'affidatario/assegnatario e agli estremi della decisione di dare avvio alla procedura (vedi il **Comunicato del Presidente del 24 maggio 2024**).

Digitalizzazione appalti pubblici, proroga di alcuni adempimenti e indicazioni operative alle stazioni appaltanti

(Fonte: ANAC) Al fine di consentire il completamento del processo di digitalizzazione in atto in cui sono impegnate le stazioni appaltanti, l'**Autorità Nazionale Anticorruzione**, d'intesa con il **Ministero Infrastrutture e Trasporti**, con il Comunicato del Presidente del 28 giugno 2024 ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2024 di alcuni adempimenti indicati nella Delibera n. 582/12/2023 e nel Comunicato del Presidente del 10/1/2024. In particolare, è stata prorogata la

possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli **affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro**, per l'adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023, per la ripetizione di lavori o servizi analoghi e per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023.

È stata, altresì, confermata in via definitiva la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l'interfaccia web

messa a disposizione mediante la PCP per l'**acquisizione del CIG** con riferimento a tutte le fattispecie per cui è previsto l'utilizzo della scheda P5, ivi comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Infine, per gli **affidamenti in house**, l'Anac ha reso disponibile la scheda A3_6, utilizzabile in via transitoria, nelle more dello sviluppo delle apposite schede da parte delle PAD e comunque fino al 31/12/2024.

Acquisizione di una partecipazione societaria

L'ente deve effettuare anche una "consultazione pubblica"

Il Tar Lombardia accoglie il ricorso avverso Deliberazione del Consiglio che dispone di procedere all'acquisizione di una partecipazione societaria ed all'affidamento in house providing del servizio di igiene urbana ed ambientale e servizi connessi a favore di una controllata della società di cui si acquisiscono le azioni.

Tra i motivi di ricorso si ritiene violato l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 (sulle forme di consultazione pubblica), sostenendosi che l'avvenuta pubblicazione dello schema di atto deliberativo all'albo pretorio online e sul sito web del Comune per 17 giorni consecutivi, senza neppure prevedere un successivo termine entro il quale poter presentare osservazioni, sarebbe stata inidonea a consentire la presentazione di osservazioni da parte degli interessati.

Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 25/06/2024, n. 1973 accoglie il ricorso:

Il terzo motivo di ricorso è fondato.

L'art. 5, comma 2, del d.lgs n. 175/2016, prescrive che "Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate". La previsione normativa detta una specifica regola in relazione al procedimento di adozione della deliberazione comunale di affidamento in house di un servizio. Gli enti infatti devono prevedere ("secondo modalità da essi stessi disciplinate") "forme di consultazione



pubblica" in modo da consentire agli operatori del settore interessati all'affidamento in gestione del servizio di formulare idonee e tempestive osservazioni in ordine alla scelta comunale di adottare il modulo procedimentale dell'in house che esclude, invece, il ricorso al mercato per l'affidamento in gestione dello stesso.

L'ente è quindi chiamato a disciplinare e individuare lo strumento in grado di assicurare la consultazione degli operatori e ciò implica, necessariamente, sia la previa pubblicazione dello schema di atto deliberativo tramite mezzi di comunicazione in grado di garantire l'effettiva diffusione della scelta amministrativa agli operatori, sia la previsione di un termine entro cui

poter formulare, da parte degli interessati, osservazioni di metodo e di merito a quella scelta. Dalla deliberazione consiliare impugnata emerge che "lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato depositato presso la segreteria Comunale e pubblicato sull'albo pretorio e sul sito web del Comune dal 17 ottobre 2023 al 2 novembre 2023". Dunque lo schema di atto deliberativo è stato unicamente pubblicato per 17 giorni senza la previsione di un termine entro il quale poter presentare osservazioni. Ad avviso del Collegio la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web del Comune, senza indicazione di un termine per le osservazioni, non costituisce una "forma" idonea di "consultazione pubblica" ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 175/2016.

Tale forma di comunicazione non assicura infatti che gli operatori del settore possano venire a conoscenza della volontà del Comune di procedere all'affidamento di un proprio servizio tramite il modulo dell'in house. Risulta, quindi, generica in quanto è riservata, per legge, alla pubblicazione degli atti deliberativi del Comune, mentre il legislatore ha imposto, per il procedimento di affidamento in house, una forma di comunicazione specifica sia in relazione al contenuto sia in relazione ai suoi destinatari.

PSR
comunica

**ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER ONLINE**

Nell'ambito delle attività di comunicazione e informazione sul PSR poste in essere dalla Regione Campania, rientrano questa newsletter e PSRComunica.

Ad entrambe è possibile iscriversi compilando il form al link:

agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/mailling.html

Appalti pubblici, rinnovo del CCNL e conservazione dell'equilibrio contrattuale

(Fonte: bollettino di giurisdizione tecnica)
Secondo il TAR di Napoli, il rinnovo del CCNL rientra nelle ipotesi che giustificano la modifica del contratto pubblico senza necessità di una nuova procedura di affidamento.

Nella fattispecie si trattava di un affidamento quadriennale dei servizi di vigilanza presso le sedi delle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione. La società ricorrente aveva impugnato l'aggiudicazione, sostenendo che occorre sottoporre l'offerta ad una



rinnovata verifica di anomalia per appurarne la sostenibilità economica, specialmente per ciò che concerneva il rispetto dei minimi salariali inderogabili, essendo stato nelle more approvato il nuovo CCNL del settore della vigilanza, con un incremento del costo orario della manodopera. In proposito, il TAR di Napoli con sentenza del 13/06/2024, n. 3735, ha ritenuto che la modifica dei livelli retributivi dovuta al rinnovo del CCNL applicabile alla esecuzione del contratto da affidare "deve essere valutata alla luce del principio di riequilibrio del contratto di appalto, che trova corrispondenza nelle previsioni sia del Codice previgente, sia del nuovo Codice dei contratti pubblici". In particolare, l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, ove la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste o imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, tra le quali la sopravvenienza di nuove

disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. Il TAR ha specificato che in quest'ambito devono rientrare i contratti collettivi nazionali di lavoro, in ragione della loro inderogabilità e per la natura che rivestono. In sostanza, la modifica contrattuale dovuta la CCNL sopravvenuto rientra tra i rimedi manutentivi del contratto, di tal che non può essere predicata l'illegittimità dell'aggiudicazione.







PSR14-20 Campania NEWSLETTER APPALTI

N.04 - AGOSTO 2024

a cura del **GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA**

Giuseppe **Castaldi** - Maurizio **Cinque**
Marcello **Murino** - Dora **Renzuto**

in collaborazione con  **Sviluppo Campania**




PSR Campania

comunica

VISITA IL SITO
psrcampaniacomunica.it

psrcomunica@regione.campania.it
psr@pec.regione.campania.it


